



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Direzione Innovazione & Sviluppo Divisione Sviluppo Tecnologico Il Responsabile

MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00

Inviato tramite PEC. Firmato digitalmente. Non seguirà originale. Spett.le
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A.
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 3 –
10125 – Torino (TO)

Oggetto: Conferimento incarico per servizi di protezione e mantenimento del brevetto "Processo di Lavorazione Meccanica della Polvere a Base Silicio Ottenuta da Pannelli Fotovoltaici per la Realizzazione dell'Anodo di Batterie a Ioni di Litio ad Elevata Capacità Specifica" - **Rif. ENEA C23-04.**

Con riferimento alla Vs/ offerta del 17 aprile 2023 ed ai successivi accordi intercorsi, questa Agenzia Vi conferisce un incarico per servizi di protezione e mantenimento del brevetto "Processo di Lavorazione Meccanica della Polvere a Base Silicio Ottenuta da Pannelli Fotovoltaici per la Realizzazione dell'Anodo di Batterie a Ioni di Litio ad Elevata Capacità Specifica" - **Rif. ENEA C23-04.**

L'ENEA nomina Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Oscar Amerighi, mentre la responsabilità dell'esecuzione è affidata al Dr. Davide Fratini.

La durata del presente incarico è di cinque anni a far data dalla sottoscrizione dello stesso. L'ENEA, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riserva la possibilità di richiedere l'effettuazione di prestazioni di mantenimento in vita del brevetto *de quo* per un ulteriore periodo di tre anni, alle condizioni che saranno concordate a quella data.

L'ENEA, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente conferimento, qualora decidesse di dismettere il brevetto oggetto del presente incarico, comunicando a codesta Impresa la propria decisione a mezzo lettera raccomandata o PEC. In tal caso, saranno retribuite esclusivamente le prestazioni già effettuate e rimborsati gli oneri già anticipati, senza l'aggravio di ulteriori costi a carico di questa Agenzia.

Il presente conferimento incarico sarà eseguito e retribuito con il sistema "a misura", sulla base delle seguenti tariffe:

- a) Euro 890,00 (ottocentonovanta/00) per il deposito della domanda di brevetto in Italia, compresa la preparazione del testo brevettuale (con il supporto degli inventori), la traduzione in inglese delle rivendicazioni e la trasmissione dei documenti agli uffici competente;
- b) **Euro 10,00 (dieci/00)** per la trasmissione del rapporto di ricerca e relativa *written opinion*, compresa la lettera ufficiale UIBM;
- c) Euro 500,00 (cinquecento/00) per l'analisi del rapporto di ricerca (con il supporto degli inventori), l'elaborazione della replica alla lettera ufficiale, il deposito della replica ed eventuali emendamenti alle rivendicazioni, nonché trasmissione dell'attestato di rilascio;

Pag.1

+39 (051) 6098601

e-mail: oscar.amerighi@enea.it



- d) **Euro 1.100,00 (millecento/00)** per le operazioni di estensione della domanda di brevetto tramite procedura PCT, comprese le spese di traduzione e la trasmissione del rapporto di ricerca internazionale e relativa *written opinion*;
- e) Euro 600,00 (seicento/00) per le operazioni relative alla regionalizzazione della domanda PCT a livello di Ufficio Brevetti Europeo, con designazione di tutti gli Stati, compresa la trasmissione del rapporto di ricerca europeo e relativa written opinion;
- f) Euro 700,00 (settecento/00) per la prima risposta ufficiale per emendamento del testo brevettuale all'EPO.

Si ribadisce che le azioni identificate alle precedenti lettere d), e), f) saranno effettuate solo su formale richiesta dell'ENEA.

L'ENEA, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi non elencati nella tabella precedente, come, a titolo di esempio e non esaustivo, depositi in nazioni extra-europee, per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le Parti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Qualora, durante lo svolgimento delle attività di cui al presente incarico, a partire dal tredicesimo mese dalla data di stipula, si dovesse verificare una variazione superiore alla soglia minima dell'1% rispetto alle suddette tariffe, calcolata sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'Impresa potrà avanzare richiesta di revisione prezzi.

Pertanto, ai soli fini fiscali si dichiara che l'importo contrattuale è di Euro **3.800,00** (tremilaottocento/00) al netto dell'IVA, ed è comprensivo dell'utile e di tutte le spese, incluse quelle per eventuali missioni, che codesta Impresa dovrà sostenere per l'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Inoltre, sarà rimborsato l'ammontare degli oneri, quali, a titolo esemplificativo, bolli, versamenti di legge, ecc., che codesta Impresa dovrà sostenere ed anticipare per conto dell'ENEA.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento); le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale. La trattenuta andrà applicata nel calcolo dell'importo della fattura, e il corrispettivo IVA andrà quindi calcolato sull'importo effettivo, depurato dello 0,50%. ENEA corrisponderà il totale delle fatture così emesse e provvederà a rifiutare tutte le fatture che non prevedano la decurtazione dello 0,50% già nell'importo della fattura stessa.

Le trattenute dello 0,50% verranno recuperate al termine del contratto, a seguito del collaudo o del verbale di regolare esecuzione, con la emissione di una unica fattura assoggettata all'IVA corrispondente.

L'Impresa prende atto che il prosieguo delle attività per gli anni successivi al primo sarà subordinato, per ciascun esercizio, all'entità del contributo ordinario dello Stato assegnato all'ENEA per tali esercizi di competenza; pertanto l'ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni del contributo ordinario dello Stato che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per l'ENEA.

Il pagamento sarà effettuato ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità della Società con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e qualora l'impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati nel servizio presso l'ENEA, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria.

Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è presente l'obbligo alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



L'Impresa s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino (TO) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le Parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

Il codice CIG è il seguente: ZC03AA9561 e dovrà essere indicato sulle fatture emesse.

L'Impresa emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile - C.R. Bologna - ISER/AMBOL - Via Martiri di Monte Sole, 4 - 40129 - Bologna (BO) e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche di Bologna (**CUU**), destinatario delle fatture, è il seguente: **SNC2SP**. Tale CUU dovrà essere inserito dall'Impresa in apposito campo della fattura elettronica.

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte di codesto Studio della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al S.d.I..

Le fatture dovranno riportare altresì il seguente riferimento: **084/2023/ABS-BOL**.

L'ENEA è soggetto tenuto alla applicazione dello "split payment", ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in quanto Ente Pubblico rientrante nel novero delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Saranno a Vs/ carico le spese di bollo del presente conferimento e tutti gli altri oneri fiscali inerenti l'esecuzione del presente incarico. L'IVA sarà a carico dell'ENEA, nella misura prevista dalla legge.

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente incarico, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di Euro 380,00 (trecentottanta/00), nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora ricorrano le condizioni, a detta cauzione si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola ha per l'ENEA carattere essenziale: la sua violazione dà quindi luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico in oggetto.

L'ENEA è sollevato, per quanto Vi riguarda, da ogni eventuale azione promossa da terzi per l'utilizzazione, non autorizzata, di conoscenze, informazioni, documenti o altro che venissero usati per lo svolgimento del presente incarico.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente prima della sottoscrizione del presente incarico o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente incarico, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'incarico stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Centro, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'incarico. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. N° 196 del 30/06/03 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, che, in virtù del presente incarico di servizio, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è



tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente incarico di servizio, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. n° 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Gli obblighi previsti dall'artt. 18 e 21 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D. I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Si concorda espressamente che il presente incarico sarà oggetto di registrazione in caso d'uso con i relativi oneri a carico della Parte che ne abbia interesse.

L'Impresa è tenuta a sottoscrivere il "Patto di integrità tra l'ENEA e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e dichiara di conoscere ed accettare nonché di rispettare il "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)" ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'ENEA.

Per quanto riguarda i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente incarico è firmato elettronicamente dal delegato di questa Agenzia. Si resta in attesa dello stesso controfirmato digitalmente dal legale rappresentante di codesta Impresa.

Con i migliori saluti

Per l'ENEA Firmato digitalmente Dr. Oscar Amerighi Responsabile Divisione Sviluppo Tecnologico Per lo Studio Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto legale rappresentante dello Studio dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni
e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole del presente contratto.
Data,

 firma	